

ID: 16596287|19/04/2019|PTGC-FMA

Comune di Camerino
Responsabile del Servizio
c.a. arch. Barbara Mattei

OGGETTO : **Parere ai sensi dell'art. 89 D.P.R. n. 380/2001**
Valutazioni in ordine alla compatibilità idraulica art. 10 L.R. 22/2011
Comune di Camerino
Variante parziale al P.P.13 e al P.I.C1 C1 Raggiano e nuova area edificabile in loc. Fonte San Bartolomeo

È stata esaminata, per l'acquisizione dei pareri di competenza, la documentazione sulla Variante parziale al P.P.13 e al P.I.C1 C1 Raggiano e nuova area edificabile in loc. Fonte San Bartolomeo del Comune di Camerino, trasmessa con nota n. 2520 del 06/02/2019 (ns prot. n. 15121 del 06/02/2019).

Alla richiesta di parere sono allegati gli elaborati tecnici a firma dell'arch. Alessandro Azzolini; gli studi geologici ed in merito alla verifica sulla compatibilità idraulica sono a firma del dott. geol. Gianluca Faustini.

Con ns nota n. 358031 del 25/03/2019 sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni con ulteriori indagini al fine di verificare la variante proposta con le locali condizioni geologiche - geomorfologiche.
Il comune di Camerino ha inoltrato la documentazione integrativa richiesta.

La variante proposta, attraverso il principio della compensazione urbanistica, prevede che parte della volumetria e superficie edificabile in località Raggiano vengano trasferite in una nuova area da edificare.

La nuova area di espansione, sita in località San Bartolomeo, attualmente è destinata in parte a "zona per attrezzature urbane sanitarie ed assistenziali – F2" ed in parte "zona agricola di rispetto stradale ed ambientale".

Visto l'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
Visti i contenuti delle Circolari della Regione Marche n.14 e n.15 del 28.08.1990;
Viste le Norme Tecniche delle Costruzioni approvate con il D.M. 17 gennaio 2018;
Viste la LR 22 del 23 novembre 2011 e la DGR 53/2014.

In riferimento agli aspetti sulla conformità geomorfologica della trasformazione (parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001)

Dall'esame del vigente Piano per l'Assetto Idrogeologico della Regione Marche e suo aggiornamento 2016 non risultano interferenze con gli ambiti cartografati.

Rilevato che

Nell'indagine geologica e successiva integrazione a firma del dott. geol. Gianluca Faustini emergono i seguenti elementi:

- *"A monte del sito in oggetto sono stati rilevati movimenti gravitativi del versante di tipo lento (soliflussi) che interessano la porzione più superficiale della coltre colluviale"* e che *"Tuttavia l'area oggetto di intervento, non presenta attualmente indizi superficiali che possano ricondurre alla presenza di fenomeni gravitativi in atto. Anche i manufatti presenti all'interno dell'area oggetto di intervento non presentano indizi di movimenti di tipo gravitativo"* (Tavola 2.- Carta geologica

geomorfologica);

- inoltre *“dai sondaggi effettuati non è stata riscontrata la presenza di superfici di scivolamento”*;
- viene indicata la necessità di eseguire opere drenanti per limitare l'innalzamento della falda idrica ed evitare una potenziale instabilità dell'are e la necessità di fondazioni profonde;
- la locale litostratigrafia è caratterizzata dalla presenza del substrato, formazione dello Schlier, a profondità comprese fra i 8,00 m e 11,7 m dal piano campagna; tale litotipo, per le sue caratteristiche geotecniche, è da ritenersi idoneo come “terreno di fondazione”.

Ritenuto che

le opere di drenaggio previste nell'Indagine geologica e successiva integrazione nei paragrafi (Conclusioni) siano da intendersi come finalizzate a migliorare le condizioni di stabilità complessive del versante, ma non strettamente dirimenti a garantire le condizioni di stabilità degli interventi edilizi previsti.

Tutto ciò premesso

Ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001, si ritiene necessario impartire specifiche prescrizioni per la progettazione definitiva/esecutiva delle opere previste nella variante in oggetto, in particolare:

- a) le aree dove verranno realizzate tutte le opere di drenaggio dovranno essere specificamente vincolate all'edificazione;
- b) le fondazioni profonde, come indicate dal tecnico incaricato, dovranno essere adeguatamente intestate nel substrato integro; per le verifiche e per il loro dimensionamento si dovrà tener conto dell'attrito negativo legato alla consolidazione dei terreni, senza tenere conto dell'eventuale effetto migliorativo (sulla stabilità complessiva) delle opere di drenaggio;
- c) gli sbancamenti dovranno essere contenuti anche in corso d'opera da manufatti adeguatamente verificati a breve termine e a lungo termine;
- d) ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, il tecnico incaricato dovrà valutare l'applicabilità dell'approccio semplificato (parag. 3.2.2 NTC 2018) oppure la necessità di effettuare la Risposta Sismica Locale; tali valutazioni dovranno comunque tenere conto dei risultati della microzonazione sismica di terzo livello del Comune di Camerino;
- e) in sede di progettazione definitiva dovranno essere progettate tutte le opere per la regimazione delle acque meteoriche, tenendo conto di quanto dettato dalla LR 22/2011 e della DGR 53/2014 sul mantenimento dell'invarianza idraulica della trasformazione in relazione alle nuove superfici impermeabili e semipermeabili.

In riferimento agli aspetti sulla verifica di compatibilità idraulica di cui all'art.10 della L.R. 22/2011 e della DGR 53/2014

considerato che,

come si evince nelle note conclusive degli elaborati tecnici redatti per la Verifica di Compatibilità Idraulica dal dott. geol. Gianluca Faustini:

- *“Visto che il sito in esame non è interessato direttamente da corsi d'acqua, in quanto ubicato lungo un modesto versante”*;
- *“Dalle analisi condotte non sono state riscontrate evidenze morfologiche che evidenziano fenomeni di ruscellamento, tanto meno di esondazione recenti ne passate”*.

- *“Pertanto in base a quanto sopra riportato possiamo affermare che non esistono le possibilità perché si possano verificare eventi di sovralluvionamento nell’area oggetto di intervento.”.*

Si condivide la scelta del tecnico incaricato per il livello di approfondimento dell’analisi in conformità al Titolo II, paragrafi 2.2 (ambito di applicazione) e 2.4.1 (livelli della verifica di compatibilità idraulica) delle indicazioni tecnico-pratiche allegate alla D.G.R. n.53 del 27/01/2014.

Tutto ciò premesso,

si ritiene che la Variante al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) di che trattasi, sia compatibile con le caratteristiche idrauliche dell’area.

Le nuove opere dovranno assicurare il perseguimento del principio di invarianza idraulica ai sensi della L.R. 22/2011 e secondo i criteri dettati dalla Delibera già richiamata. La verifica del rispetto di tali prescrizione è di competenza del Comune, Ente che rilascia il titolo abilitativo alla realizzazione delle opere.

Le presenti valutazioni dovranno essere allegate all’atto di adozione della variante allo strumento urbanistico.

Tale parere è subordinato alla presentazione della Asseverazione sulla compatibilità idraulica della trasformazione territoriale, ai sensi della LR 22/2011 e DGR 53/2014, a questa P.F. Tutela del Territorio di Macerata e al Comune

Il Dirigente
P.F. Tutela del Territorio di Macerata
Ing. Vincenzo Marzialetti

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del DLgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*